

Rapporto della Commissione della gestione

MM 24/23 del 5 settembre 2023, risoluz. municipale n°6292 del 12 settembre 2023

Messaggio Municipale concernente l'adozione del nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP).

Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha esaminato il Messaggio Municipale in oggetto nelle sedute del 6 novembre, del 13 novembre, del 21 novembre 2023 e del 29 novembre, in quest'ultima data anche con la gentile presenza dell'arch. Manetti, responsabile dell'Ufficio tecnico di Vezia.

Documenti e delucidazioni dell'Ufficio tecnico:

Al MM 24/23 sono allegati:

- il documento oggetto della richiesta di approvazione da parte del Legislativo "Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP),
- il preavviso del Sorvegliante dei prezzi del 3 febbraio 2023.

Inoltre, la Commissione ha chiesto se il Piano generale dell'acquedotto elaborato dallo studio Lienhard e discusso durante la seduta di CC del 29 aprile 2019 fosse ancora valido.

Di seguito la risposta del Municipio del 17.11.2023:

"Il Piano generale dell'acquedotto (PGA) di Vezia è stato elaborato nel 2016 dallo Studio d'ingegneria K. Lienhard AG di Buchs/AG, esperto in materia, riprendendo il Piano 2010 (Studio Dazio-Albertolli-Gianini SA e Studio Joss). Lienhard ha preparato, in parallelo, il piano di ampliamento della rete di ALL. Considerata infatti la forte interconnessione fra la rete di Vezia e di ALL, da cui la nostra dipende, era data una interessante sinergia per elaborare i documenti citati. In tal modo il PGA di Vezia ha potuto includere anche gli aspetti legati al potenziamento futuro della rete ALL, fra cui figura quale opera principale il nuovo serbatoio al Pian Gallina e le condotte in discesa verso Vezia, che nel nostro PGA è illustrato come "piano di ampliamento". Nel 2019 lo studio Lucchini & Canepa ha proceduto a realizzare un complemento, integrando alcuni aspetti dipendenti dall'aggiornamento del calcolo idraulico, inserendo le opere nel frattempo realizzate, migliorando alcuni tracciati per evitare il passaggio su sedimi privati e pianificando una sostituzione programmata delle condotte antecedenti al 2000. Tenuto conto che il diametro delle condotte è in primo luogo dettato dai requisiti antincendio, più che dal numero di abitanti o aziende, che il piano già elaborato ha una visione a medio-lungo termine (orizzonte minimo 2035, estendibile fino al 2050) e che non si prospettano nuove o diverse necessità rispetto al momento della redazione del piano, il PGA in essere non necessita di modifiche o aggiornamenti. In buona sostanza il Comune di Vezia dispone di un PGA ancora attuale, e si trova in una situazione ottimale rispetto al confronto intercomunale, siccome il PGA non è (ancora) obbligatorio.

Il lavoro da fare nei prossimi anni si concentrerà sull'implementazione progressiva dei miglioramenti previsti dal Piano, più che da una sua modifica."

Premessa:

Il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile vigente è stato approvato dal Consiglio Comunale il 23 maggio 2011.

Da allora, salvo alcune modifiche suggerite dalla SEL riprese negli artt. 7bis e 31, e l'introduzione del contributo di solidarietà ripreso nell'art. 67bis, il Regolamento non ha subito modifiche.

Per contro, in questo ultimo decennio nell'ambito legislativo concernente l'approvvigionamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, sono state introdotti diversi aggiornamenti normativi che in parte richiedono una revisione del Regolamento stesso.

Il MM 24/23 spiega che la base del nuovo Regolamento è un modello di documento elaborato a più mani dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), dalla Sezione enti locali (SEL) e dal Laboratorio cantonale.

Tuttavia, a differenza di altri comuni ticinesi, Vezia si occupa solo della distribuzione dell'acqua potabile e si appoggia totalmente su altri Enti per ciò che concerne la captazione, lo stoccaggio e il trattamento.

Questo aspetto è importante perché il documento è stato sia semplificato, visto che non può considerare l'intera filiera dell'acqua potabile, sia adattato alla specificità del nostro Comune.

La Commissione, come scritto in altri termini nel MM 24/23, ricorda anche che la prassi giuridica sia propensa a una nuova normativa piuttosto che a troppi emendamenti in un dispositivo vigente.

Fatta questa premessa, la Commissione della gestione cerca di valutare il MM 24/23 contenente la proposta del nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP) dal punto di vista finanziario e dal punto di vista procedurale qualora alcune procedure proposte presentassero un onere finanziario non ancora esplicitato ma con un rischio medio-elevato di concretizzazione.

Nel merito:

Sebbene i 78 articoli del Regolamento vigente non appaiano più con la stessa struttura nei 89 articoli del Regolamento oggetto del Messaggio, la Commissione propone una tabella per facilitare la lettura e propone alcuni emendamenti laddove ritiene che il Regolamento proposto possa essere migliorabile.

Articoli del Regolamento proposto con osservazioni e/o emendamenti della Commissione
<p>Art. 1 Costituzione del Servizio</p> <p>Osservazione: Nel Regolamento vigente non si menziona alcun Servizio ma solo il Comune definendo le competenze del Legislativo e dell'Esecutivo. Per la Commissione il Servizio proposto non deve diventare un'entità grigia con rappresentanti ad hoc ma deve essere identificato con l'Ufficio tecnico. È importante che sia l'Ufficio tecnico di Vezia a occuparsi del Servizio per la distribuzione di acqua potabile in modo da garantire alla cittadinanza di Vezia la distribuzione dell'acqua potabile allo stato dell'arte e in piena efficienza.</p>
<p>Art. 2 Scopo e campo di applicazione</p> <p>Il presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) disciplina l'organizzazione del Servizio;b) stabilisce i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione ed al finanziamento delle infrastrutture del Servizio;c) regola i rapporti del Servizio con gli abbonati, gli utenti e i terzi. <p>Osservazione: L'attivazione di questo Servizio ha un impatto finanziario totalmente neutro sulle spese e sugli investimenti comunali di Vezia, con riferimento alla data di entrata in vigore del Regolamento. Di fatto, il Servizio non comporta alcun onere supplementare (nessuna spesa aggiuntiva di materiali, di personale, di attrezzature e di terzi).</p>
<p>Art. 6 Compiti del Servizio</p> <p>.....</p> <p>5 Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.</p> <p>Osservazione:</p>

Il Servizio deve sottostare alla delega finanziaria concessa al Municipio, qualsiasi attività svolta dal Servizio internamente o esternamente che comporta una spesa superiore all'importo di delega, deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 9 Competenze del Municipio

.....

l) stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligente devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità;

m) garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all'interno del Servizio tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.

Osservazione:

L'art. 9 definisce correttamente le competenze del Municipio. Si deduce che in nessun caso il Servizio può emettere delle disposizioni che non siano incluse nel Regolamento.

I sistemi di misurazione intelligente sono una novità. La questione della sensibilità dei dati raccolti deve essere analizzata accuratamente, per questo motivo è importante che il personale autorizzato sia il responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 16 Idranti

Il Municipio, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI):

.....

c) incarica il Servizio della posa, del controllo, della manutenzione e della riparazione degli idranti.

Osservazione:

Per la Commissione è importante che la proprietà degli idranti sia del Comune, soprattutto in considerazione dell'uso limitato ed eccezionale che si può fare dell'idrante.

Art. 18 Messa a terra

1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

3 Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Osservazione:

Oggi non si sa quanto siano i casi in cui le condotte sono usate per la messa a terra di corrente a Vezia.

La messa a terra conforme può essere onerosa per il cittadino e si ritiene corretto dare un tempo ragionevole per mettersi in regola.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

1 Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

.....

f) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

Osservazione:

È sbagliata la numerazione.

L'autorizzazione è rilasciata da un Ente competente e accreditato, non dal Servizio. L'Art. 24 già stabilisce i requisiti necessari.

Proposta di Emendamento all'Art.20:

Sostituire i punti elenco in a) b) c).

c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone non autorizzate.

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto

<p>indicato nella domanda di allacciamento.</p> <p>Osservazione: Il Servizio non stabilisce tracciati e caratteristiche tecniche.</p> <p>Proposta di Emendamento all'Art.21: Il tracciato e..... vengono approvati dal Servizio.....</p>
<p>Art. 23 Utilizzazione di proprietà private; servitù</p> <p>....</p> <p>3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.</p> <p>Osservazione: La larghezza tout court di 1.50 non ha una motivazione tecnica univoca. Oggi sono molti gli allacciamenti a ridosso o addirittura sotto alle costruzioni.</p> <p>Proposta di Emendamento all'Art.23: ... larga da prassi tecnica 1.50 m...</p>
<p>Art. 26 Vetustà delle condotte</p> <p>Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.</p> <p>Proposta di Emendamento all'Art.26: ... dorsale è stimata in 40 anni.</p>
<p>Art. 27 Sostituzione dell'allacciamento, della dorsale o della saracinesca</p> <p>1 Il Servizio richiede al titolare la sostituzione dell'allacciamento, della dorsale o della saracinesca in particolare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limitata capacità di trasporto; b) non conformità alle vigenti normative; c) vetustà dell'impianto; d) ripetute perdite d'acqua; e) altri motivi di ordine tecnico. <p>2 I costi di sostituzione sono integralmente a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 8.</p> <p>Osservazione: Anche in questo caso al titolare deve essere concesso un tempo ragionevole.</p>
<p>Art. 28 Manutenzione dell'allacciamento, della dorsale e della saracinesca</p> <p>1 Il Servizio richiede al titolare di intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) b) assenza dell'organo di arresto; <p>Osservazione: Quanti casi ci sono a Vezia che non hanno l'organo di arresto? Anche in questo caso al titolare deve essere concesso un tempo ragionevole.</p>
<p>Art. 45 Fornitura temporanea di acqua; acqua per cantieri</p> <p>1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.</p> <p>2 Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.</p>

<p>3 L'impianto deve essere dotato di valvola antiritorno e munito di contatore. L'utente risponde di ogni eventuale danno.</p> <p>4 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni.</p> <p>Osservazione: Il prelievo di acqua degli idranti è quantificato tramite misuratori approvati, il consumo è tassato secondo le tariffe inserite nel regolamento.</p>
<p>Art. 51 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie</p> <p>1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al Servizio.</p> <p>Osservazione: L'accumulo di acqua in una cisterna per bagnare l'orto deve quindi essere notificato. Questo crea un onere amministrativo eccessivo e difficilmente controllabile. Si chiede il buon senso quando si applica il Regolamento.</p>
<p>Art. 52 Obbligo di utilizzo del contatore del Servizio</p> <p>1 Il quantitativo d'acqua erogato viene misurato con un contatore di proprietà del Servizio, che viene messo a disposizione dell'abbonato dietro pagamento di una tassa annua di noleggio.</p> <p>2 L'abbonato ha obbligo di utilizzare il contatore del Servizio.</p> <p>...</p> <p>Osservazione: La tassa annua di noleggio del contatore è leggermente aumentata.</p>
<p>Art. 53 Tipologie di contatori</p> <p>1 Il Servizio può avvalersi a sua discrezione di contatori analogici, digitali o intelligenti (Smart Meter).</p> <p>2 Il Servizio è autorizzato a raccogliere ed elaborare i dati personali relativi al consumo di acqua mediante dispositivi di misurazione intelligente (Smart Meter), segnatamente per:</p> <p>...</p> <p>Osservazione: Anche se valgono le disposizioni sulla tutela dei dati, vi sono degli esempi in cui questi dati sono usati per altri scopi. Per la Commissione è importante che la raccolta dei dati puntuali (e non continui) avvenga per la gestione dell'acqua potabile.</p>
<p>Art. 57 Lettura del contatore</p> <p>1 La lettura del contatore avviene periodicamente. La lettura a scopo di fatturazione è svolta di regola una volta all'anno; quella dettata da motivazioni di gestione della rete idrica, per la verifica di perdite o per altre ragioni particolari può avvenire fino a una volta al mese. La raccolta di dati a intervalli più frequenti necessita il consenso dell'utente.</p> <p>2 La lettura per tramite di dispositivi intelligenti (Smart Meter) avviene direttamente a cura del Servizio.</p> <p>3 Qualora non sia installato un contatore con telelettura, l'abbonato può essere invitato a leggere manualmente il contatore e a comunicare al Servizio i dati rilevati. In caso di mancata comunicazione dei dati nei termini indicati si procederà alla lettura tramite un incaricato del Servizio, previo preavviso, applicando una sovrattassa d'uscita di Fr. 50.00.</p> <p>Osservazione: Questo articolo contenente una sovrattassa di 50- CHF è da usare con estrema cautela.</p>
<p>Art. 58 Protezione dei dati personali</p> <p>....</p> <p>Di principio, i dati personali relativi al consumo di acqua del consumatore finale non sono trasmessi a terzi. Rimane riservata la trasmissione dei dati ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio. Nel caso di procedimenti giudiziari i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dal diritto civile o penale.</p> <p>Osservazione:</p>

<p>Come sono tutelati i dati se essi sono trasmessi a terzi? È possibile che questo Regolamento non abbia più alcuna validità e il cittadino non sia tutelato?</p>
<p>Art. 61 Autonomia finanziaria 1 Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente. 2 Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo il pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (Art. 13 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni, RGFCC).</p> <p>Osservazione: Per essere autosufficiente, questo Servizio sembra costare di più rispetto a ciò che avviene oggi, sia per il Comune sia per il cittadino, basti pensare a tutte le nuove disposizioni che si dovranno rispettare.</p>
<p>Art. 65 Contabilità del Servizio Tutti i costi e i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro di costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (Art. 13 RGFCC).</p> <p>Osservazione: Lo specifico centro di costo non deve comportare un onere amministrativo maggiorato.</p>
<p>Art. 68 Tassa di allacciamento</p> <p>Proposta di emendamento all'art. 68: Riportare anche i diametri in pollici, attualmente ancora in uso per tanti installatori.</p>
<p>Art. 79 Cauzioni: principio 1 Il servizio richiede alle seguenti tipologie di abbonato il versamento di una cauzione: a) le persone giuridiche; b) le ditte individuali; c) i liberi professionisti; </p> <p>Osservazione: Oggi il Regolamento non prevede queste categorie. Si tratta di una cauzione pari all'importo del presumibile consumo semestrale.</p>

Per ciò che riguarda le tasse di allacciamento, il Regolamento è conforme a quanto richiesto dal Sorvegliante dei prezzi e la Commissione non ha osservazioni in merito.

Per ciò che riguarda le tasse di consumo, la Commissione non è d'accordo con la raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi di evitare una tassa sul consumo più elevata alle attività economiche. La specificità di Vezia è quella di avere un territorio parzialmente in un Settore di protezione delle acque e addirittura in una zona di protezione delle acque secondo OPAC. Questo implica che la tutela della risorsa idrica impone maggiori accorgimenti al Comune, soprattutto qualora si dovessero fare interventi importanti sulle canalizzazioni della zona artigianale.

Conclusioni

La conoscenza dei consumi d'acqua è fondamentale per il dimensionamento degli impianti di approvvigionamento, trattamento e distribuzione.

Tuttavia, la conoscenza dei consumi d'acqua non deve diventare un esercizio di elaborazione di dati statistici.

Pertanto, l'applicazione del Regolamento non deve escludere la capacità di usare il buon senso, soprattutto nelle situazioni in cui sono previste delle tasse (che possono essere percepite come delle multe e degli abusi) e nei casi in cui si riscontrano delle non conformità che richiedono degli adeguamenti onerosi che non tutti possono assumersi nel breve termine.

Sulla base di quanto esposto e con la proposta di una serie di emendamenti, la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale a

RISOLVERE

1. È adottato il "Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP)" del Comune di Vezia, come da testo allegato al presente messaggio municipale con gli emendamenti seguenti:
 - a. Il Regolamento ha un impatto finanziario neutro rispetto al Regolamento vigente del 2011.
 - b. Emendamento (valido per diversi articoli del Regolamento): È dato un tempo ragionevole al proprietario per rendere conforme il proprio impianto di acqua potabile al Regolamento, 2 (due) anni per interventi costruttivi, 6 (sei) mesi per adeguamenti amministrativi.
 - c. Emendamento all'Art.20:
 - i. Sostituire i punti elenco in a) b) c).
 - d. Emendamento all'Art.21: Il tracciato e..... vengono approvati dal Servizio.....
 - e. Emendamento all'Art.23: ... larga da prassi tecnica 1.50 m...
 - f. Emendamento all'Art.26: ... dorsale è stimata in 40 anni.
 - g. Emendamento all'Art. 68: Riportare anche i diametri in pollici.
2. Il Regolamento entra in vigore alla crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e dalla sua ratifica da parte della Sezione degli Enti locali, il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del 14 settembre 2011 e successive modifiche è abrogato.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Viri Alessandro, presidente

Bazzi Pedrazzini Michela, relatrice

Consoli Donato

Manzan Patrick

Ricco Diego

Vezia, 02.12.2023